



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6349 del 2023, proposto da

[REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Nunzio Sforza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Simoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, piazza Cavour, n. 23;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento emesso dal Ministero della Salute, Direzione Generale della

Prevenzione Sanitaria, Registro-classif: I.2.b.d/2021/1, avente ad oggetto “Segnalazione prodotto pericoloso: Correttore a penna da 7 ml art 1000/3, ditta [REDACTED]”. Disposizione nazionale di divieto di vendita, ritiro e richiamo” notificato alla Ricorrente in data 13/02/2023 e di ogni atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale, compresa la nota dell'Agenzia Regionale Sanitaria prot. 3490 del 31/01/2023 avente ad oggetto “Controllo delle restrizioni previste dall'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) - Comunicazione al Sistema Sorveglianza Mercato Restrizione REACH Prodotto Correttore a Penna” 7 ml Art. 1000/3 [REDACTED]” ed ogni ulteriore atto anche allo stato non conosciuto;

- con condanna, anche in sede cautelare, alla immediata rimozione di quanto pubblicato nel Sistema Rapex e rimozione altresì del provvedimento pubblicato nel sito internet del Ministero della Salute, voce “Allarme Consumatori”, non solo eliminando ogni riferimento alla [REDACTED] ma adoperandosi con pubblicazione di una rettifica circa l'assenza della nafta nel prodotto (oltreché nichel allergogeno) e quindi circa l'assenza di alcun pericolo per l'utenza, al fine quantomeno di evitare che i danni ormai già prodotti si protraggano ulteriormente;
- con condanna, in via subordinata ed anche in via autonoma, delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni patiti dalla Ricorrente per il ritiro del prodotto, la sua mancata commercializzazione e soprattutto per il discredito commerciale subito, con diretta perdita di fatturato e danno di immagine e relazionale, in conseguenza dei provvedimenti emessi, anche pubblicati nel sito internet del Ministero, voce “Allarme Consumatori” e con informativa nel sistema Rapex.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e della Regione Marche;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che il provvedimento impugnato è stato adottato sulla base della scheda inviata dalla quale risultava la presenza di nafta (*“Visto quanto riportato dalla scheda dati di sicurezza dell’articolo di cui all’oggetto, Considerata la presenza in concentrazione pari al 9,1% di nafta n° CAS n 64742-49-0 con classificazione Carc 1B H350 e Muta.1BH340, Visto che l’articolo, il cui uso NON è ristretto agli utilizzatori professionali, risulta importato dalla Ditta [redacted]”*);

- che parte ricorrente ha dichiarato di aver inviato una scheda errata che non si riferiva al prodotto in questione;

- che ha depositato in giudizio le analisi dalle quali risulta l’assenza della nafta.

Ritenuto di accogliere l’istanza cautelare, ai fini del riesame della posizione della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) accoglie la domanda cautelare, ai soli fini del riesame da svolgere entro il termine di 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, come precisato in motivazione.

Fissa la trattazione del merito alla udienza pubblica del 16 gennaio 2024.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Consigliere

L'ESTENSORE

Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE

Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO